



Prot. n. 8203/ 2021

ORD. N° 21 DEL 02.08.2021

STAGIONE ESTIVA 2021 – RETTIFICA ORD. 16 DEL 28.06.2021

IL COMANDANTE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale 80 / 2021 , esecutive ai sensi di legge, recanti “*Indicazioni operative e di indirizzo ai responsabili dei servizi per la stagione estiva 2021*”;

Rilevata la grande concentrazione urbana e la necessità di provvedere ad un riordino della viabilità, con particolare attenzione alla frazione Villammare ed alla Via Pisacane - località Oliveto , interessata, maggiormente, a mutamenti in relazione al flusso turistico;

Precisato che tale provvedimento viene attuato al solo scopo di eliminare le situazioni di pericolo per la comunità , con particolare attenzione all’utenza ciclabile e pedonale;

Visti:

- ✚ il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm.ii.;
- ✚ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti :

- la deliberazione di Giunta Municipale n° 59 del 23/03/2010 con la quale è stata effettuata la delimitazione del centro abitato di Vibonati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti , così come previsto dall’art. 4 C.D.S. , D.L. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;
- il verbale di delimitazione centro abitato con allegata planimetria catastale, sottoscritto Dall’ANAS E DAL Comune di Vibonati in data 14.04.2010 per quanto riguarda il tratto di strada statale “Tirrena inferiore” dal Km 210 + 300 al km 214 + 116;
- L’Ordinanza n° 16 del 28.06.2021;

Ritenuto di dover rettificare L’Ordinanza citata nei punti 1 - 4;

ORDINA

LA rettifica dei punti 1 e 4 dell’Ordinanza 16 del 28.06.2021, come appresso indicato rimanendo invariati tutti gli altri punti;

1. **LA ISTITUZIONE DELL’ISOLA PEDONALE IN CORSO ITALIA**, dal civico n. 11 (Casa Augurio) e fino all’innesto con parcheggio denominato “San Marco” e dall’incrocio con il Parcheggio Piazza delle Radio libere al civico 11 (CASA Augurio) , nel seguente periodo:
 - **NEL MESE DI LUGLIO 2021:**
 - **SABATO e DOMENICA dalle ore 21 alle ore 24,00;**
 - **NEL MESE DI AGOSTO 2021: tutte le sere, dalle ore 21,00 alle ore 01,00, con anticipo alle ore 19.30 nella sola giornata di Domenica e giorni festivi**
 - **In tutti i giorni interessati da manifestazioni estive**
 - **L’orario potrà essere anticipato, in occasione di manifestazioni.**

In caso di maltempo e/o altre esigente L’isola pedonale non sarà effettuata.
E’ CONSENTITO L’INGRESSO NELL’ISOLA PEDONALE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI DI SOCCORSO ED ALLE FORZE DELL’ORDINE IN CASO DI NECESSITA’, NESSUN ALTRO AUTOMEZZO PRIVATO POTRA’ ACCEDERE COMPRESO CICLI ,MOTOCICLI E MONOPATTINI DI QUALSIASI GENERE;
2. **LA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PERMANENTE** , a tutti i veicoli a motore, compreso cicli e motocicli, nella piazzetta antistante la Chiesa Maria SS. di Portosalvo, nei giardini pubblici del Lungomare e lungo tutta la passeggiata degli stessi.
 - **la chiusura al traffico, in Largo Nicotera, tranne per il carico e scarico presso le attività commerciali ivi insistenti, nei giorni di sabato, domenica e nei giorni festivi, dalle ore 20,00 alle ore 24,00**

3. **LA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO permanente** a tutti i veicoli a motore, compreso cicli e motocicli, nello spazio retrostante la Chiesa Maria SS. di Portosalvo, lato mare, e nel tratto demaniale lato mare - casa Cocurullo - Giammarino- (Scogli) ;
4. **LA ISTITUZIONE DEL DIVIETO PERMANENTE DEL GIOCO DEL PALLONE** nei giardini e aiuole Comunali e nella piazza antistante la chiesa Maria SS. Di Portosalvo, sull'arenile, in Piazza Nicotera e SS. Annunziata di Viconati Capoluogo, **nonché, il divieto di condurre cani senza guinzaglio, museruola, paletta e sacchetto per la raccolta di eventuali deiezioni per tutto il territorio Comunale . E' VIETATO ALTRESI' , condurre o lasciare liberi cani di qualsiasi razza e/o taglia nelle aiuole , giardini Comunali, sull'intero territorio e sull'arenile e calpestare le aiuole sia a piedi che con qualsiasi altro mezzo. INOLTRE E' VIETATO l'Uso dell'acqua da parte di privati per innaffiare piante in luogo e/o spazi pubbliche e strade comunali, per lavare automezzi ed ogni altro uso improprio che possa arrecare danni ai cittadini;**
5. **LA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA DAL 01.07.2021 AL 31.08.2021:**
 - in Via Regina Margherita, direttrice verso Sapri - dall'innesto con via Borsellino all'innesto con Via della Repubblica – in via Borsellino – tratto incrocio via S. Marco – via Regina Margherita, direttrice via Regina Margherita;
 - In Via Torre, dall'innesto di Corso Italia fino alla zona scuola elementare, disponendo opportuna segnaletica;
 - **in Via Cristoforo Colombo, intero tratto, direttrice Nord, con obbligo di svolta a destra all'innesto di Via Regina Margherita;**
6. **LA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE:**
 - **in Via della Repubblica lato dx direzione Villammare Centro, per l'intero tratto, con inizio dalla S.S. 18 e fino all'innesto di Via Regina Margherita fatta esclusione per le zone interessate da segnaletica orizzontale e verticale all'innesto di Via Regina Margherita fatta esclusione per le zone interessate da segnaletica orizzontale e verticale;**
 - **in Via San Marco, dall'innesto di Corso Italia (pubblico esercizio Mareluna) fino all'innesto ingresso Ginestre, ad esclusione delle aree delimitate da apposita segnaletica.**
 - **In Via S. Rocco dall'innesto SS. 18 all'Arenile;**
 - **In Via Lungomare su tutto il lato dx direzione Cacafava fino al Fabbricato Giglio Cobuzio e sul ponte Cacafava ;**
 - **Sulla strada statale n° 18 "Tirrena inferiore" dal km 214 + 146 al km 210 + 300 , lato dx direzione Sapri – Capitello e lato dx direzione Capitello – Sapri;**
 - **In via Borsellino lato dx, direttrice via Regina Margherita;**
7. LA ISTITUZIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA (30 MINUTI) IN CORSO ITALIA fino alla Chiesa ;
8. LA ISTITUZIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA (30 MINUTI) IN VIA REGINA MARGHERITA LATO DX DIREZIONE SAPRI NEI PUNTI INDIVIDUATI CON APPOSITA SEGNALETICA VERTICALE;
9. LA ISTITUZIONE DELLA SOSTA RISERVATA AI SOLI RESIDENTI IN VIA TORRE
10. **LA APPOSIZIONE DELLA PRESCRITTA SEGNALETICA STRADALE**, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495., nei posti mancanti, **nonché il ripasso delle strisce pedonali lungo la SS 18 dal km 214 + 146 al km 210 + 300;**
11. **E' ISTITUITA LA DEROGA DEI DIVIETI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI**, limitatamente alle aree individuate con apposita segnaletica, per le sole attività di carico e scarico merci, per gli esercenti le attività artigianali, commerciali e di pubblici esercizi nei locali ubicati nelle zone interessate, limitatamente ai seguenti orari:
 - **dalle ore 7.00 alle ore 19,00 CON ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI;**
12. **E' VIETATA L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A VENDITORI AMBULANTE CON BANCARELLE**, lungo le passeggiate dei giardini pubblici, la Piazza Maria SS. di Portosalvo;
13. **CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A VENDITORI AMBULANTE CON BANCARELLE** di cui alla deliberazione 80 /2021 nel tratto di Corso Italia, limitatamente e durante le ore di isola pedonale e nei giorni dei festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo, e nello spazio tra la parte retrostante la Chiesa e l'arenile nelle ore dalle ore 20,00 alle ore 02,00 con smontaggio dei banchi vendita ad eccezione del banco adibito alla vendita dei libri con l'esclusione dei gazebi, salvo diversa disposizione;

14. L'apposizione di idonea segnaletica a cura degli Agenti della Polizia Locale con l'ausilio degli operai Comunali.

AVVERTE

- a norma dell'art. 3 – comma 4- della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania.
- **in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii., sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.**
- **Le violazioni di cui ai punti 3 – 11- 12 della presente saranno puniti con l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 103,00 ad Euro 1.032,00 , come stabilito dall'art. 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni, ai regolamenti e alle Ordinanze Comunali, maggiorata della sanzione prevista dall'art. 20 comma 1 e comma 4 del CDS per l'occupazione nella sede stradale e dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 per le occupazione delle aree fuori dalle sedi stradali.**

E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente disposizione **ed agli Agenti Della Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica**, preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare, nel caso di violazioni di cui ai **punti 1- 2 -4 -5-6 -7 - 8-** trovano applicazione le sanzioni previste dal D. Lgs n.285/92 (C.D.S.) successive modificazioni ed integrazioni.

La presente disposizione avrà effetto immediato e cesserà la sua efficacia il 1° settembre 2021 **limitatamente ai punti 1 – 8 - , mentre i restanti punti rimarranno sempre in vigore per tutto l'anno e fino a nuove disposizioni.**

Copia della presente viene trasmessa alla Stazione Carabinieri di Vibonati , alla Polizia Stradale di Sapri, ai Carabinieri di Sapri , Guardia di Finanza di Sapri , ANAS, Comando Vigili del Fuoco, ASL /SALERNO, ASL118, agli Agenti della Polizia Locale, titolari linee autobus

Dalla Residenza Municipale, addì **02.08.2021.-**



IL COMANDANTE
COMM. CAPO
ANTONIO QUINTIERI